SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 aprile 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 aprile 1990, n. 84.

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

2. Il programma è finalizzato:

a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni — pubblici e privati — storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;

b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera *a)* del presente articolo, con relativa banca dati;

c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.

3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci.

4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti commissioni parlamentari.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge è attuato mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti.

2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalità, i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti rispondenti alle finalità medesime.

5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.

2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.

4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto

centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico.

5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'atto unico europeo è stato ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909 (Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 dicembre 1986.

Nota agli articoli 2 e 3:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Art. 15. — 1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie che vengono utilizzate;

e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre dodici mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre dodici mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera *b)*;

d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

e) il tempo di esecuzione;

f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4322):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (FACCHIANO) il 7 novembre 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 14 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 16 novembre 1989, 14, 19, 20 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989, in un testo unificato con atti n. 4217 (SEPPIA ed altri) e n. 4331 (NICOLINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2037):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 marzo 1990 e approvato il 4 aprile 1990.

90G0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1990.

Proroga di validità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti la individuazione di specifici settori di intervento in provincia di Milano e attribuzioni al prefetto di Milano in materia di funzionalità dell'amministrazione periferica dello Stato e di selezioni per le assunzioni a tempo determinato in provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, ed in particolare il primo comma, numeri 2, 3 e 4, concernenti l'attività di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici, nonché il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37, il quale proroga fino al 31 dicembre 1992 la disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e degli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1989, ai numeri 89A1715, 89A1716, 89A1717;

Considerato che è opportuno, ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi indicati nei decreti surriferiti, prorogarne la validità fino al 31 dicembre 1992 in coerenza con la proroga a tale data del periodo sperimentale dei progetti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e agli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica sono state delegate funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 1992 la validità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1989, ai numeri 89A1715, 89A1716 e 89A1717.

Roma, 26 marzo 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

90A1905

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 marzo 1990.

Autorizzazione all'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli a sostituire un sanitario nell'equipe autorizzata al prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico e a variare la qualifica di uno dei componenti l'equipe stessa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1988, n. 118, con il quale l'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 40 di Napoli, in data 15 febbraio 1990, intesa ad ottenere la cancellazione del prof. Giuseppe Angrisani, capo dell'equipe autorizzata con decreto ministeriale 7 maggio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e la sua sostituzione con il prof. Achille Breglia; nonché l'aggiornamento della qualifica del dott. Domenico Molino, indicato nella sopracitata equipe con la qualifica di aiuto presso la sesta divisione chirurgia generale dell'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli, ed attualmente primario della settima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione delle sopracitate richieste;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Angrisani, capo dell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 7 maggio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, è sostituito con il prof. Achille Breglia, primario della sedicesima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli.

Art. 2.

La qualifica del dott. Domenico Molino viene così modificata:

dott. Domenico Molino, primario della settima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «A. Cardarelli» di Napoli.

Art. 3.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 40 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1893

DECRETO 30 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile «SS. Giovanni e Paolo» dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di Venezia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di Venezia, in data 8 marzo 1989, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile «SS. Giovanni e Paolo» di Venezia;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile «SS. Giovanni e Paolo» dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di Venezia è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso la sala operatoria della terza divisione di chirurgia generale dell'ospedale civile «SS. Giovanni e Paolo» della unità locale socio-sanitaria n. 16 di Venezia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Ancona prof. Ermanno, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Padova;

Barbini dott. Romeo, aiuto della prima clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Merigliano dott. Stefano, assistente della prima clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Zaninotto dott. Giovanni, ricercatore universitario della prima clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Rossi dott. Mario, titolare borsa di studio presso l'Università di Padova;

Rigotti dott. Paolo, titolare borsa di studio presso l'Università di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità locale socio-sanitaria n. 16 di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1889

DECRETO 30 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco, in data 17 febbraio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1989 con il quale il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1987;

Considerato che in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco è autorizzato alle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria di chirurgia generale ed urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate dai sanitari della clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreti ministeriali in data 13 novembre 1985 e 5 marzo 1990:

Valente prof. Umberto, direttore della cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Genova;

Casaccia prof. Mario, direttore della cattedra di chirurgia di urgenza dell'Università degli studi di Genova;

Accarpio dott. Giuseppe, Arcuri dott. Valentino, Campisi dott. Corradino, Barabino dott. Carlo, aiuti della clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova;

Valente dott. Marco, Pozzati dott. Andrea, Scardamaglia dott. Renato, Borini dott. Italo, Castigliolo dott. Giovanni, Fusco dott. Gian Bernardo, Pastorino dott. Sandro, Fontana dott.ssa Iris, assistenti della clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 2 marzo 1994 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1890

DECRETO 30 marzo 1990.

Autorizzazione ad includere sanitari nell'equipe autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1988 con il quale l'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, in data 27 gennaio 1990, intesa ad ottenere l'inclusione dei dottori Ciavarella Pio Matteo, Modestino Roberto, De Simone Adilvio, De Fazio Alessandra, Oliva Geremia, Bianco Angelo e Colasuonno Giuseppe nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 1° agosto 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo è autorizzato ad includere nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 1° agosto 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico i dottori Ciavarella Pio Matteo, Modestino Roberto, De Simone Adilvio, De Fazio Alessandra, Oliva Geremia, Bianco Angelo e Colasuonno Giuseppe, assistenti della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovani Rotondo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1891

DECRETO 3 aprile 1990.

Coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 17 settembre 1981, 19 gennaio 1982, 13 novembre 1985 e 21 luglio 1989, con i quali sono stati autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico la seconda patologia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, l'ospedale maggiore di Milano, l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Genova, il policlinico S. Orsola di Bologna, il policlinico Gemelli di Roma e l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Considerato che in materia di trapianto di fegato è necessario che i centri interregionali di riferimento siano non più di due e cioè gli stessi attualmente operanti per il trapianto di cuore;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1990;

Decreta:

I compiti di coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato nei centri del nord e del centro Italia autorizzati all'espletamento di tali attività sono demandati al centro interregionale di riferimento del nord Italia Transplant; i compiti di coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato nei centri del Lazio, delle regioni meridionali ed insulari autorizzati all'espletamento di tali attività sono demandati al servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica della prima Università degli studi di Roma e all'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi - clinica chirurgica - della seconda Università degli studi di Roma congiuntamente ed in modo tra loro coordinato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1892

ORDINANZA 6 aprile 1990.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche dal Cile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 CEE

relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982;

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, modificata dall'ordinanza ministeriale 5 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile n. 90/58 CEE del 5 febbraio 1990;

Ritenuto opportuno prendere atto con apposito provvedimento delle mutate condizioni zoosanitarie del Cile che hanno determinato l'adozione della decisione n. 90/58 CEE sopracitata ed il conseguente adeguamento del certificato di polizia sanitaria;

Ordina:

Art. 1.

Le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici in provenienza dal Cile, sono quelle di cui all'allegato.

Art. 2.

L'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, è abrogato.

Art. 3.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di bovini, ovini e solipedi domestici, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di sanità (2): ....

Paese esportatore: Chili.

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione o della nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, di animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

Fatto a ...., il ....
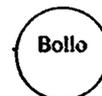
Bollo

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome e cognome in lettera maiuscola e qualifica)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per gli aerei indicare il numero del volo, per le navi il nome della nave.

90A1845

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 aprile 1990.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 13 gennaio 1990, n. 32;

Vista la nota dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) in data 29 marzo 1990, n. 1169;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 2 marzo 1990, n. 13292/Gab.;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° maggio 1990 al 30 agosto 1990 è vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli):

a) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia e di giustizia, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, ed i carri funebri;

c) gli autoveicoli recanti targa estera o con targa di provincia italiana non appartenente alla regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi portatori di handicap, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli purché guidati dallo stesso invalido o da un accompagnatore;

e) gli automezzi per il trasporto di artisti e relative attrezzature che svolgono occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

f) le autovetture trainanti roulotte, carrelli tenda nonché campers che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, purché appartenenti a lavoratori residenti nell'isola;

h) gli autoveicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

i) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, diverse da quelle del precedente punto *h)*, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

*Il Ministro
del turismo e dello spettacolo*
TOGNOLI

90A1907

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 1990.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dalla legge n. 132/1987, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al predetto decreto ministeriale 8 novembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989 di cui al predetto decreto ministeriale del 25 gennaio 1989;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino alla emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al citato decreto ministeriale 8 novembre 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989 di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 1989, art. 2;

Considerata la necessità di un più attento monitoraggio del settore ottenibile sia attraverso il funzionamento «a regime» dell'«Osservatorio», sia attraverso un'intensificazione dei controlli sulle situazioni abusive in tema di titoli autorizzativi;

Tenuto conto che occorre una verifica dei risultati dell'istituto dell'«esodo» previsto nel provvedimento legislativo di ristrutturazione del settore dell'autotrasporto;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 ottobre 1990 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 ottobre 1990.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 ottobre 1990.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985 concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. n. 786/1985, concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984);

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'Albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

— Il D.M. 21 settembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988.

— Il D.M. 8 novembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988.

— Il D.M. 25 gennaio 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989.

— Il D.M. 26 ottobre 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 26 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1989 continuano ad applicarsi sino alla data del 30 aprile 1990».

90A1906

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Approvazione del piano di riparto 1990 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Linee di aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 (coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari);

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in esecuzione dell'art. 8 della citata legge n. 183/87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1989;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la delibera CIPE 12 settembre 1989 «Determinazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, sulle linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie»;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria per il 1990), che reca, fra l'altro, modifiche alla previsione di stanziamento disposta con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 752/86);

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e il bilancio pluriennale per il triennio 1990-92;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 1990 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990 ed in particolare le disposizioni relative ai comportamenti amministrativi che le amministrazioni interessate dovranno seguire nel corso del primo semestre dell'anno;

Visti gli schemi dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino;

Visto il disegno di legge «Interventi urgenti per la zootecnia» atto camera n. 3929-b;

Visto il disegno di legge «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» atto camera n. 4339;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10180 dell'8 marzo 1990 relativa al finanziamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari per il 1990;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 «Direttive sui fondi comunitari a finalità strutturali»;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 e che pertanto gli stanziamenti recati dall'art. 5 della legge n. 752/86 sono trasferiti al predetto fondo;

Considerato che il citato disegno di legge «Interventi urgenti in zootecnia» prevede che per il 1990 occorrono lire 280 miliardi e che detti fondi debbono essere prelevati per il 50% dallo stanziamento recato dall'art. 3 della legge n. 752/86 e per il restante 50% dallo stanziamento recato dall'art. 4 della medesima legge;

Considerato che a seguito delle variazioni apportate con la legge n. 407/89 citata, i fondi destinati all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge n. 752/86 sono stati rideterminati in lire 1.654 miliardi, quelli dell'art. 4 in lire 1.300 miliardi, quelli dell'art. 5 in lire 300 miliardi e quelli dell'art. 6 in lire 75 miliardi e che pertanto non è possibile dare attuazione alla disposizione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della delibera CIPE 14 giugno 1988;

Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (norme in materia di finanza locale ecc.) ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86;

Considerato che per l'attuazione dei piani nazionali per i settori oleicolo, vitivinicolo, ovino-caprino, occorre destinare finanziamenti specifici;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 10097 del 9 febbraio 1990, concernente sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonché quelle relative all'attuazione dell'art. 6;

Considerato che la stessa prevede tra l'altro l'accantonamento di lire 80 miliardi delle disponibilità finanziarie recate dall'art. 4 della più volte citata legge n. 752/86 per il finanziamento di alcuni programmi di nuova impostazione e da attribuire con successiva delibera;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 6 marzo 1990 la conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88;

Viste infine le modifiche presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 10168 del 3 marzo 1990, n. 10175 del 7 marzo 1990 e n. 10178 del 7 marzo 1990 da apportare alla proposta originaria;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Lo stanziamento previsto dal combinato disposto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 752/86 e dalla tabella *F* (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) della legge n. 407/89 (legge finanziaria 1990), per l'esercizio finanziario 1990 pari a lire 1.654 miliardi, ridotto a lire 1.514 miliardi per effetto dell'accantonamento di lire 140 miliardi da destinare al disegno di legge «Interventi urgenti in zootecnia», è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato negli allegati *A*, *B* e *C*.

2. Del predetto stanziamento di lire 1.514 miliardi la somma di lire 1.214 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4, delle regioni a statuto ordinario.

3. Le disponibilità di spesa recate dal combinato disposto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 752/86, e dalla tabella *F* della citata legge n. 407/89, per il 1990, pari a lire 1.300 miliardi, ridotte a lire 1.157 miliardi per effetto dell'accantonamento di lire 140 miliardi da destinare al citato disegno di legge «Interventi urgenti in zootecnia», e di lire 3 miliardi accantonati per il disegno di legge «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero» sono attribuite alle azioni a carattere orizzontale nella misura di 1.077 miliardi di lire come indicato negli allegati C/1 e C/2. I restanti 80 miliardi di lire saranno ripartiti con successiva delibera. Degli stessi allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sarà data priorità agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole.

4. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano più regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali.

5. Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potrà approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge di rilancio programmatico e finanziario della legge n. 752/86, il cui finanziamento sarà assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa.

6. La realizzazione dei progetti strutturali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge citata può essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque, non superiore a quella della citata legge di rilancio della legge n. 752/86.

7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c*), dell'art. 4 della legge n. 752/86, alle azioni di risanamento si può provvedere anche mediante la erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere in un'unica soluzione, in forma attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento. In tal caso l'azione dello Stato vale come linea di principio per le regioni e le province autonome.

8. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c*), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni esprimono il proprio parere sull'ammissibilità dell'iniziativa contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento.

9. I fondi recati dall'art. 4 della legge n. 752/86, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento ordinario per la realizzazione dei programmi di attività derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni;

10. In attuazione del Piano forestale nazionale, approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 75 miliardi recata per il 1990 dall'art. 6 è destinata al finanziamento delle azioni riportate nell'allegato *E*, con le relative articolazioni.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario e ovino-caprino, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi regionali attuativi degli stessi. In detti programmi regionali, oltre all'ammontare dello stanziamento derivante dai fondi recati dalla legge n. 752/86, dovranno essere indicate eventuali altre attribuzioni finanziarie, gli obiettivi e gli interventi specifici dell'azione regionale.

12. Tali programmi, unitamente ai programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 752/86, dovranno essere inoltrati per opportuna conoscenza anche al CIPE.

13. Sulle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi della legge n. 752/86, le regioni e le province autonome riserveranno proporzionalmente una aliquota di finanziamento, sino alla concorrenza di almeno 125 miliardi di lire, quale stanziamento destinato all'attuazione di detti piani di settore previa approvazione da parte del CIPE. Per le stesse finalità analoga riserva di finanziamento sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 752/86 fino alla concorrenza di 100 miliardi di lire nel corso dell'esercizio finanziario.

14. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 1990 citata in premessa.

15. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI. (Art. 3 della legge n. 752/1986).

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Valle d'Aosta	0,740	1.850
Piemonte	4.555	11.387
Liguria	1.689	4.222
Lombardia	4.908	12.270
Provincia autonoma di Bolzano	1.610	4.025
Provincia autonoma di Trento	1,425	3.562
Friuli-Venezia Giulia	1.846	4.615
Veneto	5.136	12.840
Emilia-Romagna	6.687	16.718
Toscana	4.900	12.250
Umbria	2.389	5.973
Marche	2.835	7.087
Lazio	5.412	13.530
Abruzzo	4.551	11.377
Molise	2.757	6.893
Campania	9.794	24.485
Puglia	9.577	23.943
Basilicata	5.019	12.548
Calabria	6.789	16.972
Sicilia	9.962	24.905
Sardegna	7.419	18.548
Totale . . .	100.000	250.000

ALLEGATO *B*

FONDI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO EX ART. 18, LEGGE N. 984/77. (Art. 3, comma 2 della legge n. 752/86).

REGIONI	Assegnazioni (Lire)
Piemonte	8.717.915.632
Liguria	1.599.077.153
Lombardia	3.166.284.040
Provincia autonoma di Bolzano	304.171.123
Friuli-Venezia Giulia	1.220.341
Veneto	3.952.829.259
Emilia-Romagna	6.952.803.963
Toscana	4.913.010.245
Umbria	1.586.747.166
Marche	1:434.109.546
Abruzzo	1.940.309.005
Campania	6.158.761.690
Puglia	4.680.717.251
Basilicata	611.085.070
Sardegna	3.980.958.516
Totale . . .	50.000.000.000

ALLEGATO *C*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (Art. 3 della legge n. 752/86)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	64.536
Liguria	1,971	23.928
Lombardia	5,728	69.538
Veneto	5,995	72.779
Emilia-Romagna	7,805	94.753
Toscana	5.777	70.133
Umbria	2,788	33.846
Marche	3,397	41.239
Lazio	7,177	87.129
Abruzzo	6.391	77.587
Molise	3,872	47.006
Campania	13,753	166.961
Puglia	13,449	163.271
Basilicata	7,048	85.563
Calabria	9.533	115.731
Totale . . .	100,000	1.214.000

ALLEGATO *C/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (Legge n. 752/86, art. 4, comma 2).

Lettera a)

RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA, ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 85 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, e agroalimentari; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino a un massimo di 80 per anno e della durata non superiore a due anni;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione;

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, con particolare riferimento a quelli che prevedono la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati e eventualmente in cofinanziamento con le regioni;

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative nonché la messa a punto dei piani nazionali di settore. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'ENEA nella misura di lire 2,5 miliardi ed all'ISMEA nella misura di lire 12 miliardi;

6) programmi di attività diretti al potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO; PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 145 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura in acqua salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati; definizione ed avvio e realizzazione del piano nazionale per l'avi-fauna ed erogazioni all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonché per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento delle attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci;

6) realizzazione di programmi anche cofinanziati con le regioni, tendenti a diffondere pratiche colturali a basso impiego di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica.

Lettera c)

INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese, nonché a quelle che permettono una migliore utilizzazione, con relativa riduzione d'impiego, di prodotti chimici;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Lettera d)

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 20 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi, specie quello distintivo del «made in Italy», e delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altri organismi specializzati, operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica e comunque del «made in Italy».

Lettera e)

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOFISTICAZIONI RELATIVAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 16 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferiche dell'ispettorato centrale repressione frodi, anche mediante investimenti immobiliari, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio;

5) completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi, di trenta borse di studio di durata non superiore a due anni;

6) acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi riguardanti il settore in vigore nei vari Paesi della Comunità economica europea.

Lettera f)

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI, INCLUSE LE VENDITE PROMOZIONALI; ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 75 miliardi.

Nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla commissione delle Comunità europee, sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali o internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione; iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di appositi programmi di attività.

Lettera g)

SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 65 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e non, e dei mezzi tecnici di produzione; effettuazione di analisi previsionali ed econometriche;

3) realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni del piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo;

4) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

5) potenziamento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) relativamente: alle attività concernenti la definizione delle modalità tecniche e organizzative per l'acquisizione e/o elaborazione di dati; alle attività relative; all'informatizzazione dell'area finanziaria e produttiva; alla realizzazione della rete agrometereologica nazionale; all'automazione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; alla messa a punto del collegamento degli assessorati regionali con il S.I.A.N. e realizzazione di procedure pilota presso alcuni assesssorati regionali; al completamento dell'automazione dei servizi centrali della gestione ex A.S.F.D. e del Corpo forestale dello Stato e dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; alla rilevazione campionaria dei dati microeconomici correnti relativi a determinate produzioni delle aziende agricole, nonché alla gestione centrale dei dati, ivi compresa la banca dati normativa; alla integrazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature del S.I.A.N.; realizzazione di un centro di formazione nazionale per operatori esperti in tecniche informatiche.

ALLEGATO C/2

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (Legge n. 752/86, art. 4, comma 3).

Lettera a)

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 80 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anche per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

Lettera b)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 30 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione al nuovo ordinamento previsto dall'art. 8 della legge n. 752/86;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori e diretti a realizzare forme di concentrazione e gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità per le iniziative mirate a realizzare il collegamento tra le produzioni delle associazioni ed il mercato, con particolare riguardo alla grande distribuzione e tenuto conto degli orientamenti dettati dalla politica della qualità e dalle esigenze di acquisizione delle innovazioni tecnologiche;

3) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

4) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati;

5) programmi a cura delle unioni riconosciute di rilevazione ed elaborazione di dati nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni;

6) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica;

7) realizzazione nell'ambito di un programma nazionale, da attuarsi a cura delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, di centri di servizi destinati al miglioramento delle condizioni di produzione, con particolare riferimento alle nuove metodiche di intervento di lotta integrata.

Lettera c)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 250 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative dirette all'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'attività di trasformazione in relazione alle possibilità offerte dal mercato. Sarà accordata priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

2) iniziative volte a favorire la promozione, l'avviamento e primo impianto di enti e consorzi nazionali di cooperative e di organismi associativi tra produttori agricoli, imprese commerciali ed industrie agro-alimentari, con partecipazione maggioritaria di cooperative e di organismi associativi agricoli, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; l'acquisizione o creazione, all'interno ed all'estero, di strutture commerciali ed acquisto delle relative attrezzature tecnologiche; la fornitura di servizi ai soci;

3) risanamento delle imprese cooperative per favorire, in parallelo a processi di capitalizzazione da parte dei soci, la loro riconduzione a una durevole normalità di gestione economica e per conseguire più alti livelli di efficienza di impresa;

4) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa;

5) attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti ed i risultati conseguiti.

Lettera d)

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A FINI DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE, IVI COMPRESE LE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, LA CUI ESECUZIONE È A CURA DELLO STATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 110 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) interventi di completamento di opere, la cui esecuzione risultava a cura dello Stato alla data del 14 novembre 1986, destinate alla provvista e all'accumulo di acqua a scopo irriguo, alla realizzazione di una rete primaria per il riparto e l'adduzione dell'acqua, alla sistemazione idraulica intrinsecamente connessa alla realizzazione degli impianti;

2) interventi di adeguamento funzionale, relativamente alle opere integrative indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche rese disponibili e limitatamente agli impianti di cui al punto 1);

3) finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi, ecc.) inerenti l'esecuzione delle opere di cui sopra.

Lettera e)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 100 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazioni di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione delle aree interne, compreso il ripristino delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio di divulgazione e di propaganda in materia forestale;

5) *interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione* e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei, di impianti ed attrezzature;

6) potenziamento del Corpo forestale dello Stato, relativamente sia al suo organico sia al livello di professionalità, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.

Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni, con una destinazione complessiva di lire 41 miliardi:

1) attività di indagine, studio, consulenza finalizzate alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola e forestale nazionale anche in relazione a quella comunitaria, ivi comprese le spese con la presidenza italiana in sede comunitaria;

2) programma di interventi diretti a favorire il completamento di alcuni impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di interventi per la eventuale costituzione di capitali iniziali di dotazione;

3) realizzazione di programmi o di attività derivanti dall'applicazione degli «accordi di programma» sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — Regioni, per i quali non è individuata la quota di stanziamento ordinario;

4) realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica anche con particolare riguardo agli impianti o alle strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli già realizzati negli anni precedenti o che favoriscono la ristrutturazione e/o riconversione di impianti esistenti con riferimento a nuovi processi o nuovi prodotti; realizzazione di progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica e/o sperimentale già ne consente il trasferimento alla fase di piena operatività.

ALLEGATO E

FINANZIAMENTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE (Legge n. 752/86, art. 6)

Lettera a)

CURA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI BOSCHI ESISTENTI E REINTRODUZIONE DI SPECIE FORESTALI «NOBILI» PROPRIE DELL'AMBIENTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la cifra complessiva di lire 41,250 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non comportino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) *interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti* di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietarie degli impianti in questione;

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosidette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI «CONSORZI FORESTALI DI GESTIONE» E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE INNOVATIVE; SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO FORESTALE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 18,750 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative, sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale della attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interessati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

Lettera c)

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO E DEI BOSCHI IN CITTÀ

Per le finalità di cui sopra è destinata la cifra complessiva di lire 15 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO E1

FONDI DESTINATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (Art. 6 della legge n. 752/1986)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire	Da destinare a		
			cura manutenzione e sviluppo boschi	miglioramento gestionale	verde urbano
Piemonte	6,777	5.083	2.796	1.271	1.016
Liguria	2,590	1.943	1.068	486	389
Lombardia	5,738	4.304	2.367	1.076	861
Veneto	3,655	2.741	1.508	685	548
Emilia-Romagna	5,012	3.759	2.067	940	752
Toscana	8,533	6.400	3.520	1.600	1.280
Umbria	3,043	2.282	1.255	571	456
Marche	3,330	2.497	1.374	624	499
Lazio	9,495	7.121	3.917	1.780	1.424
Abruzzo	8,972	6.729	3.701	1.682	1.346
Molise	3,740	2.805	1.543	701	561
Campania	10,284	7.713	4.242	1.928	1.543
Puglia	6,568	4.926	2.709	1.232	985
Basilicata	8,111	6.083	3.345	1.521	1.217
Calabria	14,152	10.614	5.838	2.653	2.123
Totale ...	100,000	75.000	41.250	18.750	15.000

90A1894

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grone dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista forestale in località «S. Antonio» del comune di Grone, da parte dei signori Agazzi Annibale e Consoli Battista. (Deliberazione n. IV/51929)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dai signori Agazzi e Consoli per la realizzazione di pista forestale, su area ubicata nel comune di Grone, mappale 1052, 1641, 1828, 1829 e 1992, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, lettera *g)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della

legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuta, come del resto attestato dal consiglio comunale di Grone con la deliberazione n. 46 del 1° agosto 1989 e della comunità montana della Valle Cavallina con il decreto di autorizzazione n. 408 del 21 aprile 1989, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento poiché diretta a garantire l'accessibilità di zone boschive sia per eventuali incendi che per gli interventi di coltivazione e conservazione forestale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la proposta realizzazione della pista forestale utilizzando un tracciato esistente e limitando al massimo la modificazione della copertura vegetale dell'area e dell'andamento naturale dei terreni non costituisce elemento di contrasto con il contesto paesaggistico tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico e verificato che l'intervento proposto consente una migliore conservazione e salvaguardia del patrimonio boschivo di questa zona senza che vengano apportate manomissioni non accettabili al quadro paesaggistico tutelato;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grone, mappale 1052, 1641, 1823, 1829 e 1992, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grone copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 21 febbraio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1895

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di impianti distributori di carburante da parte del comune di Livigno. (Deliberazione n. IV/51930).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno, per la realizzazione di impianti distributori di carburante su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 108, 617 e/o 586, 202, 657 e/o 204, 659, 673, 289, 672 e/o 404, 209, foglio 39, mappale 54, foglio 45, mappale 12, foglio 53, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti in ricollocazione degli impianti di distribuzione carburante per la salvaguardia ambientale per garantire la pubblica incolumità e per una ordinata circolazione stradale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della limitata trasformazione dei luoghi indotta dalla costruzione di manufatti che trovano un corretto inserimento ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in ambito di elevata utilizzazione antropica che rende gli impianti ammissibili alla caratterizzazione dei luoghi;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 108, 617 e/o 586, 202, 657 e/o 204, 659, 673, 289, 672 e/o 404, 209, foglio 39, mappale 54, foglio 45, mappale 12, foglio 53, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 21 febbraio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1896

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 marzo 1990, n. 14.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1990-91.

Art. 1.

Attività teatrali e soggetti per i quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

L'attività teatrale presa in considerazione, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è quella di produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché rassegne e festivals, realizzata e promossa da:

enti ed istituzioni di diritto pubblico (E.T.I. - I.N.D.A.. - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

istituzioni culturali a carattere nazionale (I.D.I. - S.I.A.D.);

enti o associazioni stabili di produzione:

a) ad iniziativa pubblica;

b) ad iniziativa privata o mista pubblico privata;

c) di produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

circuiti territoriali;

imprese teatrali private di produzione a carattere individuale o collettivo;

imprese teatrali private a carattere cooperativistico e associativo;

imprese teatrali private di esercizio;

organismi di promozione e perfezionamento professionale;

enti o associazioni promotori di rassegne o festival;

centri universitari teatrali.

Ai fini della presente circolare l'anno teatrale inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. L'attività teatrale — salvo quanto previsto per le iniziative di cui agli articoli 5, 6, 14 e 17, per le quali l'anno teatrale coincide con l'anno solare — è distinta in «Attività annuale» e «Attività a tempo definito».

Per le iniziative che chiedono l'ammissione alla sovvenzione di cui al successivo art. 4, punto *a)* e, salvo quanto previsto specificamente per i singoli settori, l'attività annuale e quella a tempo definito devono prevedere non meno, rispettivamente, 130 e 70 giornate recitative.

Per le iniziative che chiedono l'ammissione al contributo di cui al successivo art. 4, punto *b)*, detto limite minimo è ridotto a 110 e 60 giornate recitative.

Per l'attività a tempo definito, almeno 45 giornate recitative devono essere svolte nel periodo 1° settembre-15 giugno.

Esclusivamente ai fini del raggiungimento del prescritto numero minimo di giornate recitative, possono essere computati — in misura non superiore al 10% del predetto minimo — gli spettacoli teatrali effettuati all'estero, nell'ambito di tournées sovvenzionate a carico degli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo e, sempre che siano documentate da apposita attestazione diplomatica o consolare, da presentarsi al tal fine entro il termine massimo del 30 settembre.

Gli spettacoli realizzati nell'ambito dei paesi della CEE, anche se non ammessi ai suddetti interventi finanziari, possono essere ugualmente considerati — con il limite ed alle condizioni di cui al comma precedente — previa motivata istanza sulla quale l'amministrazione si esprima favorevolmente sentite le commissioni consultive della prosa.

Art. 2.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari di legge è la natura professionale sia dei soggetti che delle attività realizzate.

La professionalità degli elementi artistici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o iniziativa teatrale, vengono separatamente computate.

Nella valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle compagnie ospitate.

Nella individuazione dei criteri per la quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli Enti di cui ai successivi articoli 7 e 13, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 8, 9 e 13, comma 2, della specifica

attività di giro o della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative e assimilate, nonché della specifica e collaudata peculiarità di compagnie nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi, nonché di quello dei costi di allestimento.

Le commissioni consultive della prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai suddetti criteri, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi.

Art. 3.
Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative, le domande per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo da L. 5.000, debbono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma, prima dell'inizio dell'attività e comunque *entro il termine del 30 giugno* corredate da un programma di massima da parte di quelle iniziative che intendono svolgere attività annuale, ed *entro il 30 settembre* da quelle iniziative che intendono svolgere attività a tempo definito.

I soggetti interessati dovranno altresì presentare il programma definitivo di attività e il relativo preventivo finanziario, nonché i contratti con gli scritturati e un elenco degli impegni con i teatri, entro il termine del 30 settembre, unitamente al bilancio consuntivo della precedente stagione. I contratti con i teatri devono essere inviati entro il 31 dicembre.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, le commissioni consultive della prosa si riuniscono di regola entro la data del 30 ottobre per esprimere il parere in ordine agli interventi finanziari a favore delle iniziative che intendono svolgere attività annuali, ed entro la data del 30 novembre con riferimento a quelle iniziative che intendono svolgere attività a tempo definito.

L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di regola, in un'unica soluzione e nei termini di cui ai precedenti commi.

L'amministrazione — sentite le commissioni — ha facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo delle assegnazioni potrà essere accantonato in tutto o in parte per le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

È in ogni caso esclusa la possibilità di assegnare interventi integrativi finali anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Ai fini dell'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento dell'attività, saranno considerati con riferimento a quelli effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Eventuali aumenti di costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività teatrali di prosa, e comunque non oltre il 50% di quelli dell'anno precedente.

Deroghe eccezionali a quanto previsto dal comma precedente potranno essere concesse in presenza di progetti di alta rilevanza artistica e di comprovata qualità organizzativa, nonché per oggettivi motivi tecnico-organizzativi e finanziari che abbiano comportato una ridotta attività nella stagione precedente.

Art. 4.
Intervento finanziario dello Stato

Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 2, con sovvenzioni, o a specifica richiesta dei beneficiari, con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

A) *Sovvenzioni.*

La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della direzione artistica;

della validità del progetto artistico;

della capacità organizzativa degli organismi o delle imprese nonché della continuità del nucleo artistico e della impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività che, per l'attività produttiva, riguardano in particolare gli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa, nonché il costo degli allestimenti.

La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa medesima e comunque non può superare il 70% della uscite complessive del bilancio stesso, nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi agli esercizi finanziari precedenti alla corrente stagione teatrale.

L'ammissione alla sovvenzione è peraltro subordinata alla politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli: in tal senso — ad eccezione delle prime nonché di altre due giornate recitative — il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione non può superare le L. 32.000. I diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

La liquidazione della sovvenzione è disposta, sentite le commissioni consultive della prosa, previa verifica dei risultati dell'attività svolta in rapporto al programma presentato. A tal fine la documentazione consuntiva dovrà essere presentata entro trenta giorni dal termine dell'attività e, comunque, entro il 30 settembre.

In presenza di una difformità tra attività svolta e programma presentato che abbia comportato una modifica dei criteri di riferimento per l'assegnazione della sovvenzione la stessa può essere ridotta o revocata.

A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto, fino a un massimo dell'80% della sovvenzione, per iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui ai successivi articoli 7 e 13 può essere concesso un acconto fino al 90% previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate.

Ai fini dell'acconto, oltre ai costi sostenuti, dovrà essere documentato:

a) *per le iniziative ad attività annuale* lo svolgimento di almeno sessantacinque giornate recitative, che per gli organismi di cui al successivo art. 9, deve comprendere almeno trenta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;

b) *per le iniziative ad attività a tempo definito* lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative.

B) *Contributi.*

Può essere assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi dell'attività — tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento:

A) agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa;

b) fino ad un massimo del 70% così come sottoindicato e quantificato:

per la realizzazione delle scene e dei costumi;

per il noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove tecnologie o, in caso d'acquisto, fino a 1/3 di tale costo;

per la metà del costo delle compagnie per prove;

per l'affitto sala per prove;

per la registrazione della musica;

per la regia ed i collaboratori alla regia (coreografo, scenografo, costumista), con il limite del 20% del totale delle spese di allestimento.

Il contributo forfettario può essere aumentato, di regola, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 15% del suo ammontare, o diminuito, valutando la qualità artistica e culturale del progetto. In sede di verifica finale l'aumento percentuale può essere ridotto o revocato sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti.

Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

L'ammissione al contributo per rientro percentuale sugli incassi è riferito esclusivamente a tutte le ricette di spettacolo per le quali sia stato fissato il prezzo del biglietto in misura non superiore alle L. 32.000 ad eccezione delle prime e di altre due giornate recitative fermo restando che i diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

Qualora sia praticato un prezzo di biglietto superiore alle L. 32.000, tutte le recite relative allo stesso spettacolo realizzato nella medesima sala teatrale sono escluse dal contributo per rientro percentuale, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 15, ultimo comma.

Non vi sono invece limiti di prezzo del biglietto per quelle iniziative che chiedono di accedere solo ai contributi a carattere forfettario.

In ogni caso l'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi non può comunque eccedere il 50% delle uscite complessive della iniziativa.

La liquidazione del contributo è disposta ad attività ultimata — previa verifica — sentito il parere delle commissioni consultive della prosa, della conformità nei conti consuntivi delle voci di spesa di cui al primo comma della precedente lettera B) in rapporto a quelli preventivati e dell'attività svolta. A tal fine la documentazione consuntiva dovrà essere presentata entro trenta giorni dal termine dell'attività e, comunque, entro il 30 settembre.

In presenza di difformità tra i dati preventivati e quelli consuntivi, il contributo può essere ridotto o revocato.

A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto fino a un massimo del 60% del contributo forfettario a favore di iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato da almeno tre anni e che abbiano regolarizzato la documentazione consuntiva relativa agli anni precedenti, sempre che abbiano comprovato almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'assegnazione del contributo, nonché la realizzazione di almeno il 60% del programma di attività.

Disposizioni comuni.

Per le iniziative che siano state destinatarie di sovvenzioni o contributi da almeno cinque anni consecutivi ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, compresa la stagione teatrale 1989-1990, può essere disposta la liquidazione di un acconto nella misura massima consentita, previa presentazione di un rendiconto parziale, sottoscritto dal legale rappresentante della compagnia, relativo al periodo di attività richiesto ai fini della liquidazione dell'acconto, corredato, per la metà da documentazione definitiva e, per la restante parte da dichiarazione sostitutiva sottoscritta da legale rappresentante, nonché da bordereaux «interni» dei teatri, firmati dai responsabili degli esercizi.

In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.

Le recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga maggiorato del 15%, non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, nonché del raggiungimento del numero delle giornate recitative richiesto dalla presente circolare per l'ammissione al contributo o alla sovvenzione dello Stato. Tale maggiorazione del 15% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza.

Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia.

Art. 5.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua all'inizio dei relativi esercizi finanziari su presentazione del programma e del bilancio preventivo.

A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali possono essere concesse — su istanza dell'ente medesimo o su iniziative del Ministero — sovvenzioni finalizzate a particolari progetti di attività sia in Italia che all'estero, che verranno liquidate a presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con l'utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 6.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione delle attività istituzionali, con esclusione di quelle svolte dagli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 5 o dallo Stato.

Le domande di sovvenzione degli enti di cui al presente articolo devono essere presentate entro il 31 ottobre 1990, unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attività ed il preventivo di spesa. Le relative sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

Art. 7.

Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino e regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 300.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al quarto comma.

Tali enti o associazioni stabili, che devono dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori da impiegare come prioritaria destinazione per la copertura dei costi di gestione, hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le Università, con particolare riferimento alla ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sede teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività e autonomia della direzione artistica di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche in Italia nel settore teatrale. Eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

qualità dell'attività di produzione dell'eventuale ospitalità.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti Enti devono inoltre presentare un progetto biennale di produzione e promozione che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa.

Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

raggiungere, di massima, 10.000 giornate lavorative e 260 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

allestire almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale, o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

A favore di ciascun ente è biennalmente accantonato, sulla base del progetto biennale e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore a quella programmata, la sovvenzione verrà ridotta e la somma non utilizzata verrà portata in aumento della sovvenzione dell'anno successivo, ferma restando il rispetto del programma biennale complessivo.

Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

Per la inclusione del suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione.

Il Ministro si riserva la facoltà di fissare entro il 31 ottobre 1990, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti, che gli stessi dovranno adottare entro il 31 marzo 1991. Tale adempimento costituirà condizione per la conferma nel decreto biennale di riconoscimento. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei presidenti e dei direttori artistici degli enti.

Il Ministro si riserva altresì la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 8.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da imprese che abbiano un preciso riferimento socio-culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio.

A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sede teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, promozione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno 5.000 giornate lavorative e 130 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4 si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite si spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà con proprio decreto a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio.

Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo.

Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione stabile di produzione, fermi restando quelli che sono stati già riconosciuti a tale titolo.

Art. 9.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che sono riconosciuti nel decreto annuale di cui al successivo comma 7 anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca, anche in collaborazione con le Università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

sedi teatrali direttamente gestitè e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti e munita delle prescritte autorizzazioni per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

Al direttore artistico del centro, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

In ogni caso, fermo restando il limite di 130 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 65 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 65 giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi ed in rapporto alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle compagnie coproduttrici.

Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le sale e delle giornate recitative, sono ridotti a 100.

Alla fine di ogni stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco annuale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù, fermi restando quelli che sono stati già riconosciuti a tale titolo.

Art. 10.

Imprese teatrali ad iniziativa privata sia a carattere individuale, collettivo e cooperativistico

Alle imprese teatrali sia in forma individuale, collettiva o cooperativistica possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta delle iniziative medesime.

Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti è la validità artistica del progetto e organizzativa dell'impresa. In particolare per le iniziative che intendono svolgere attività annuale, è richiesto:

un progetto annuale di attività;

la continuità del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale;

una direzione artistica di comprovata professionalità.

Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione per i complessi a gestione cooperativistica, i costi di allestimento e gli oneri sociali saranno valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, che fruiscono di sovvenzioni. Analoga valutazione può essere estesa, in presenza di particolare qualità del progetto, anche alle associazioni di ridotte disponibilità finanziarie purché abbiano non meno di sette soci.

Art. 11.

Commedia musicale - Operetta

Alle imprese teatrali che effettuino spettacoli di commedia musicale ed operetta possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta degli interessati.

Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti è la validità artistica del progetto e organizzativa dell'impresa.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione si terrà conto:

della direzione artistica;

della continuità del nucleo artistico e della struttura della impresa;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento dell'attività con riferimento agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa e al costo degli allestimenti.

Nel determinare l'ammontare del contributo forfettario, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, punto *B)*, il costo degli allestimenti sarà valutato tenendo conto, in linea di massima, della *media dei corrispondenti costi sostenuti* al medesimo titolo dalle compagnie teatrali che svolgano attività annuale di prosa.

Il contributo percentuale sugli incassi lordi è fissato nella misura del 6% ai sensi, con le modalità ed i limiti di quanto previsto al precedente art. 4 e, comunque, fino ad un incasso lordo complessivo di L. 2.500.000.000.

Per spettacoli di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, il contributo percentuale è elevato all'8% degli incassi lordi riferiti al prezzo del biglietto fino a L. 32.000 e comunque per un incasso lordo complessivo non superiore a L. 3.000.000.000.

Art. 12.

Progetti speciali

Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie, anche in aggiunta ad altri interventi finanziari previsti dalla presente circolare, a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo.

La relativa domanda deve essere presentata di regola nei termini prescritti per le iniziative che svolgano attività a tempo annuale.

L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età e che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

un progetto finalizzato allo studio e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacoli.

Art. 13.

Circuiti territoriali

Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative vincolate su almeno dieci piazze, dislocate in modo che sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia, ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento posti muniti delle prescritte autorizzazioni;

presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

effettuazione di un adeguato numero di repliche in rapporto al numero dei teatri disponibili.

Il Ministro si riserva la facoltà di provvedere, con proprio decreto, entro il termine della corrente stagione, a emanare i criteri per uno statuto tipo per i circuiti territoriali sia a iniziativa pubblica che a iniziativa privata.

Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate, in teatri con almeno trecento posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, nonché del rapporto fra il totale delle recite pagate e quello a percentuale.

L'ammontare delle sovvenzioni dovrà tenere conto anche del numero e della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dei costi delle compagnie e del numero delle presenze degli spettatori con riferimento particolare al numero degli abbonati e del pubblico organizzato soprattutto giovanile, riscontrato nella stagione teatrale precedente nonché di documentata attività di promozione.

Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

Art. 14.

Organismi di promozione e perfezionamento professionale teatri di figura di rilevanza nazionale

Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgono attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti e associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli. In tal caso dovranno annualmente allestire una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A), C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come impresa teatrale ai sensi del precedente art. 10.

Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Qualora l'attività degli organismi di cui al punto *A)* si riferisca all'anno solare, le relative istanze di sovvenzione dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta al termine dell'attività.

Art. 15.

Esercizio teatrale

Alle imprese che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato riscontrati nella stagione teatrale precedente.

Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:

la programmazione di almeno 180 recite per le *iniziative ad attività annuale;*

la programmazione di almeno 100 recite per le *iniziative a tempo definito.*

I suddetti parametri sono ridotti alla metà per gli esercizi teatrali situati in località con popolazione inferiore a 150.000 abitanti.

Nell'assegnazione degli interventi sarà tenuto conto anche della qualità degli spettacoli ospitati nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

Le giornate recitative nelle quali sia praticato un prezzo di biglietto superiore alle L. 32.000, salvo se trattasi di prime o di altre due giornate recitative, non sono computabili per il raggiungimento dei limiti di cui ai commi precedenti.

In alternativa alla richiesta della sovvenzione può essere concesso, a domanda, un contributo forfettario fino al 50% degli oneri sociali e fino al 10% dei costi per attività di promozione nonché un contributo percentuale nella misura del 6% degli incassi lordi riferiti al prezzo del biglietto fino a L. 32.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo non superiore a L. 2.500.000.000.

Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto dalla presente circolare in ordine ai diritti di prevendita ed alle recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso.

Art. 16.

Teatro universitario

Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 9.

Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili e sono liquidate a presentazione del consuntivo di attività.

Per i centri, i dipartimenti e gli istituti universitari sovvenzionati a diverso titolo, nelle ultime tre stagioni teatrali possono essere concesse anticipazioni fino al 70% della sovvenzione assegnata in rapporto all'attività svolta.

Art. 17.

Rassegne e festivals

Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscono alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

L'intervento finanziario dello Stato è comunque integrativo rispetto a quello degli enti locali.

Non possono essere concesse sovvenzioni — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative già ammesse ad altro titolo ad interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale che siano state sovvenzionate da almeno tre anni. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del turismo e dello spettacolo formulerà, con proprio decreto, un elenco di tali iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 50% delle entrate complessive. Le istanze di sovvenzione delle iniziative comprese nel suddetto elenco, devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno in cui si realizzano;

iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

Per l'assegnazione della sovvenzione saranno definiti criteri differenti a seconda che trattasi di prevalente attività produttiva o di ospitalità.

La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Art. 18.

Teatro di ricerca

Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a dieci, di iniziative che svolgano ad alto e qualificato livello attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità di una propria sede per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

Ai fini della determinazione della sovvenzione si terrà conto, oltre di quanto previsto nell'art. 4, punto *a)*, anche dei costi di laboratorio nonché di quelli per altre attività collaterali connessi con il progetto di ricerca.

Art. 19.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *b)*, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a cinque, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 18 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 20.

Promozione teatrale all'estero

L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1989 e su eventuali successive modificazioni.

Art. 21.

Disposizioni generali

Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

Ai fini della presente normativa gli spettacoli di cabaret e di commedia con musiche sono equiparati agli spettacoli di prosa.

Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, sia i programmi di attività da svolgere che quelli svolti, sia i bilanci preventivi che i conti consuntivi che devono essere trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo a corredo delle istanze di assegnazione, di liquidazione di eventuali acconti e della liquidazione del saldo.

Presso il domicilio fiscale dei beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore di iniziative teatrali.

Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgeranno in un intero anno teatrale e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità del bilancio dello Stato.

La presente circolare ha validità per la stagione 1990-91 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro sei mesi dalla scadenza della stagione teatrale precedente.

Il Ministro: TOGNOLI

90A1851

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 aprile 1990, n. 11.

Contingente supplementare di importazione di duemiladuecento autoveicoli (cod. N.C. 87.03) e parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli per l'importo di 1.000 milioni di Lit. (cod. N.C. 87.08) di origine Cecoslovacchia, con effetto a partire dal 12 marzo 1990.

Con decisione della commissione delle Comunità europee n. 90/C 67/05 è stato assegnato all'Italia un contingente supplementare di duemiladuecento unità di autoveicoli per il trasporto di persone di cui alla voce doganale 87.03 (cod. N.C.), e di parti e pezzi staccati ed accessori per autoveicoli per l'importo di Lit. 1.000 milioni.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1989, si fa presente che è stato istituito il seguente contingente supplementare dalla Cecoslovacchia da gestire con il sistema della «dogana controllata»:

Codice N.C.S.A.	Merce	Valore	Quantità	Dogana
ex 87.03	Autoveicoli per il trasporto di persone	—	N. 2.200	Torino
ex 87.08	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli	Lit. 1.000 (milioni)		Torino

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A1933

CIRCOLARE 20 aprile 1990, n. 12.

Importazione di prodotti tessili dalla Polonia per il 1990.

Nell'ambito delle decisioni prese dalla commissione nel novembre 1989 e volte a migliorare l'accesso nella C.E.E. dei prodotti tessili originari dalla Polonia, sono state apportate delle variazioni ai plafonds di autolimitazione in vigore per taluni prodotti tessili per il 1990 ed il 1991.

Si riportano pertanto in allegato le quote relative al 1990 che sostituiscono quelle indicate nell'allegato 1 alla circolare n. 23 del 9 febbraio 1988 (colonna 1990), già modificata con circolare n. 21 del 20 maggio 1989.

Con successiva circolare saranno rese note le quote relative al 1991.

Restano invariate le modalità indicate nelle circolari in riferimento.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

Paese: POLONIA

Categ. AMF	Denominazione merce	Unità misura	Quote 1990
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	312
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T.	68
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T.	107
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T.	86
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP.	791
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP.	361
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	159
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	107
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, tessuta di cotone	T.	134
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP.	1.091
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	478
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP.	59
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP.	101
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP.	70

Categ. AMF	Denominazione merce	Unità misura	Quote 1990
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T.	61
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T.	83
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accapatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP.	264
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	346
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continui diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	T.	316
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T.	639
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	T.	236
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP.	87
90	Spago, corde e funi, anche intrecciate di fibre sintetiche	T.	1.106
115	Filati di lino o di ramie	T.	66
117	Tessuti di lino o di ramie	T.	267
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramie, esclusa quella a maglia	T.	218
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramie	T.	9

T. = Tonnellate.
MP. = Migliaia di pezzi o di paia.
(*) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

90A1934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 456ª seduta pubblica per venerdì 27 aprile 1990, alle ore undici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

90A1956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segea editrice della Gazzetta di Parma, sede e stabilimento di Parma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato, previsto dal citato articolo, nel periodo dal 2 dicembre 1989 al 31 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet, sede di Bollate (Milano) e per il solo stabilimento di Bollate (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V. - Società editoriale varesina, sede e stabilimento in Varese, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 15 dicembre 1989 al 15 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche, sede di Milano e stabilimento di Mozzate (Como), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'8 agosto 1988 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriale, sede di Bologna e stabilimenti di Bologna e Firenze, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 15 febbraio 1990 al 31 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, sede di Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 22 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° luglio 1989 al 1° settembre 1989.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, già Istituto geografico De Agostini, con sede e stabilimento in Novara, che versino nell'ipotesi del primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dell'art. 24 della legge 22 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, già Istituto geografico De Agostini, con sede e stabilimento in Novara, che versino nell'ipotesi dei cui all'art. 24 della legge 22 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 al 31 dicembre 1989.

90A1899

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Corso dei cambi del 20 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,250	1235,250	1235,25	1235,250	1235,250	1235,250	1235 —	1235,250	1235,250	1235,25
E.C.U.	1502,300	1502,300	1503 —	1502,300	1502,300	1502,300	1502,390	1502,300	1502,300	1502,30
Marco tedesco	734,430	734,430	734,75	734,430	734,430	734,43	734,480	734,430	734,430	734,43
Franco francese	218,590	218,590	218,80	218,590	218,590	218,59	218,590	218,590	218,590	218,59
Lira sterlina	2027,500	2027,500	2032 —	2027,500	2027,500	2027,50	2028,200	2027,500	2027,500	2027,50
Fiorino olandese	652,590	652,590	653,25	652,590	652,590	652,59	652,600	652,590	652,590	652,59
Franco belga	35,495	35,495	35,50	35,495	35,495	35,495	35,495	35,495	35,495	35,49
Peseta spagnola	11,605	11,605	11,63	11,605	11,605	11,605	11,604	11,605	11,605	11,60
Corona danese	192,950	192,950	193,20	192,950	192,950	192,95	192,960	192,950	192,950	192,95
Lira irlandese	1968,100	1968,100	1970 —	1968,100	1968,100	1968,10	1968,750	1968,100	1968,100	—
Dracma greca	7,528	7,528	7,53	7,528	7,528	7,528	7,530	7,528	7,528	—
Escudo portoghese	8,291	8,291	8,31	8,291	8,291	8,291	8,295	8,291	8,291	8,29
Dollaro canadese	1062,300	1062,300	1062 —	1062,300	1062,300	1062,3	1062,200	1062,300	1062,300	1062,30
Yen giapponese	7,839	7,839	7,87	7,839	7,839	7,839	7,840	7,839	7,839	7,83
Franco svizzero	831,910	831,910	830,50	831,910	831,910	831,910	831,980	831,910	831,910	831,90
Scellino austriaco	104,367	104,367	104,50	104,367	104,367	104,367	104,359	104,367	104,367	104,36
Corona norvegese	188,970	188,970	188,75	188,970	188,970	188,97	189,070	188,970	188,970	188,97
Corona svedese	202,420	202,420	202,25	202,420	202,420	202,42	202,420	202,420	202,420	202,42
Marco finlandese	310,290	310,290	310,50	310,290	310,290	310,29	310,380	310,290	310,290	—
Dollaro australiano	950,900	950,900	952 —	950,900	950,900	950,900	951,250	950,900	950,900	950,90

Media dei titoli del 20 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	99,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,400
» » » 22- 6-1987/91	92,975
» » » 18- 3-1987/94	77,250
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	98,725
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	90,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	100,275

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,800
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,550
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,500
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	100,450
» » » »	19- 5-1986/92	99,400
» » » »	20- 7-1987/92	99,450
» » » »	19- 8-1987/92	99,700
» » » »	1-11-1987/92	99,075
» » » »	1-12-1987/92	99,025
» » » »	1- 1-1988/93	98,625
» » » »	1- 2-1988/93	98,450
» » » »	1- 3-1988/93	98,500
» » » »	1- 4-1988/93	98,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,225
» » » »	1- 6-1988/93	99,550
» » » »	18- 6-1986/93	98,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,650
» » » »	17- 7-1986/93	98,050
» » » »	1- 8-1988/93	99,425
» » » »	19- 8-1986/93	97,600
» » » »	1- 9-1988/93	99,025
» » » »	18- 9-1986/93	97,250
» » » »	1-10-1988/93	99,350
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,200
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,175
» » » »	1- 1-1989/94	98,975
» » » »	1- 2-1989/94	98,700
» » » »	1- 3-1989/94	98,775
» » » »	15- 3-1989/94	98,675
» » » »	1- 4-1989/94	98,825
» » » »	1- 9-1989/94	87,825
» » » »	1-10-1987/94	98,250
» » » »	1- 2-1985/95	99,275
» » » »	1- 3-1985/95	96,250
» » » »	1- 4-1985/95	95,850
» » » »	1- 5-1985/95	95,825
» » » »	1- 6-1985/95	96,150
» » » »	1- 7-1985/95	97,025
» » » »	1- 8-1985/95	96,325
» » » »	1- 9-1985/95	96,050
» » » »	1-10-1985/95	96,525
» » » »	1-11-1985/95	96,375
» » » »	1-12-1985/95	96,850
» » » »	1- 1-1986/96	97,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,025
» » » »	1- 3-1986/96	96,775
» » » »	1- 4-1986/96	96,600
» » » »	1- 5-1986/96	96,575
» » » »	1- 6-1986/96	96,650
» » » »	1- 7-1986/96	96,825
» » » »	1- 8-1986/96	95,850
» » » »	1- 9-1986/96	95,900
» » » »	1-10-1986/96	94,200
» » » »	1-11-1986/96	94,425
» » » »	1-12-1986/96	94,700
» » » »	1- 1-1987/97	94,550
» » » »	1- 2-1987/97	94,550
» » » »	18- 2-1987/97	94,550
» » » »	1- 3-1987/97	94,425
» » » »	1- 4-1987/97	94,350
» » » »	1- 5-1987/97	94,425
» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 7-1987/97	94,150
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94 —
» » » »	1- 9-1987/97	96,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,750
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,650
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,600
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,475
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,450
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,450
» » »	9,25%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,425
» » »	9,25%	1-11-1990	98,800
» » »	9,25%	1-12-1990	98,625
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,300
» » »	11,50%	1-11-1991	97,950
» » »	11,50%	1-12-1991	98,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,825
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,525
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,575
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,575
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,725
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,525
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,975
» » »	12,50%	1-10-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,825
» » »	12,50%	1-10-1993	96,575
» » »	12,50%	1-11-1993	96,825
» » »	12,50%	17-11-1993	96,825
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,650
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,775
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,725
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,825
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	93,875
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20040

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Miad che avrà luogo a Milano dall'11 al 14 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibidue che avrà luogo a Milano dal 1° al 4 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone della comunicazione e editoria per l'impresa che avrà luogo a Milano dall'11 al 14 giugno 1990.

90A1898

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 24 aprile 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	267
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	916
Gasolio agricoltura	»	289
Petrolio agricoltura	»	278
Gasolio pesca e piccola marina	»	265
Petrolio pesca e piccola marina	»	255

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	860	863	866	869	872
Petrolio (*)	»	635	638	641	644	647
Olio comb.le fluido	L./kg	481	484	487	490	493

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A1957

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune di Poggio Nativo

Con D.A. n. 1433/88 del 23 novembre 1989 Roma B.I. 84 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale sito in fregio alla s.s. n. 4 tra il km 41+000 e il km 56+350 distinto al catasto terreni del comune di Poggio Nativo al foglio n. 9, mappale n. 185, di mq 670 e al foglio n. 9, mappale n. 35, di mq 210.

90A1902

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Revoca di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1990 è stata revocata per indegnità l'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita con decreto in data 2 giugno 1986 al sig. Rocco Maggi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1987, pagina 34, 2ª colonna, 52° nominativo dei cavalieri del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1990 è stata revocata per indegnità l'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita con decreto in data 27 dicembre 1980 al sig. Mario Profumo.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981, pagina 15, 4ª colonna, 4° nominativo dei cavalieri del Ministero dell'interno.

90A1901

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1990 riguardante: «Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1985 concernente le norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...ed abbiano subito *l'oblazione* delle corna e dei padiglioni auricolari.», si legga: «...ed abbiano subito *l'ablazione* delle corna e dei padiglioni auricolari.».

90A1903

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1990).

Al primo ed all'ultimo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe riportato alla pag. 24, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: *«3 gennaio 1990»*, si legga: *«27 novembre 1989»*.

90A1930

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 18 febbraio 1987 concernente: «Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1987).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5 del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del n. 10, dove è scritto: «Parrocchia dei Santi Gaudenzio e *Virgilio*», si legga: «Parrocchia dei Santi Gaudenzio e *Vigilio*».

90A1929

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000